

C) INFEDELE DICHIARAZIONE IMU - TASI

Riferimenti normativi	Termine per la regolarizzazione		Sanzione ridotta	
<p>Art. 13, comma 1, lett. a-bis) D.lgs 472/1997</p>	<p>Se la regolarizzazione degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene: Entro 90 giorni dall'errore</p>	<p>In caso di tributo non versato → In caso di tributo correttamente versato →</p>	<p>- 5,55% del tributo non versato (1/9 del minimo della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50); Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A; - € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato.</p>	
<p>Art. 13, comma 1, lett. b) D.lgs 472/1997</p>	<p>Se la regolarizzazione degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene: entro 1 anno dall'errore (dalla data di presentazione della dichiarazione errata)</p>	<p>In caso di tributo non versato → In caso di tributo correttamente versato →</p>	<p>- 6,25% del tributo non versato (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50); Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A; - € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato.</p>	

